

## Modifiche al Vademecum Attività 2022

In vigore dal 18 giugno 2022

### PUNTO 3 – GESTIONE DEI RISULTATI E OMOLOGAZIONE

<b>Articolo</b>	<b>VERSIONE ORIGINALE</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
3.3.1	I risultati ufficiali di ogni Manifestazione inserita nel Calendario Agonistico Federale devono pervenire alla Segreteria Federale entro e non oltre 7 giorni dalla conclusione della Manifestazione possibilmente in formato SIGMA-FIDAL.	I risultati ufficiali di ogni Manifestazione inserita nel Calendario Agonistico Federale devono pervenire alla Segreteria Federale entro e non oltre 24 ore dalla conclusione della Manifestazione possibilmente in formato SIGMA-FIDAL, pronti per la pubblicazione online.
Nuovo articolo		<p>Durante le competizioni, l'organizzatore, con il supporto del Gruppo Giudici di Gare, è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pubblicare su un apposito spazio, all'uopo allestito, tutti i risultati di ciascuna prova prevista dal programma dell'evento riportando l'orario di affissione;</li><li>• Oppure, pubblicare online tutti i risultati di ciascuna prova riportando l'orario di pubblicazione.</li></ul> <p>Entro 30 minuti dalla pubblicazione/affissione un tesserato può esercitare il diritto al reclamo in campo, come previsto dal vigente Regolamento Tecnico Internazionale.</p> <p>Decorso tale termine i risultati si intendono omologati.</p> <p>Successivamente, eventuali ricorsi, dovranno essere presentati, a norma del vigente Regolamento di Giustizia, direttamente al Giudice Sportivo Federale.</p>
Nuovo articolo		Eventuali ricorsi sulla validità delle manifestazioni devono essere effettuati entro 48 ore dal loro termine, in base a quanto disposto dall'art. 20 del vigente Regolamento di Giustizia Federale.
3.3.2	L'invio dei risultati, con una relativa comunicazione di accompagnamento, spetta all'Organizzatore dell'Evento che ha richiesto la sanzionatura alla FISPE.	L'invio dei risultati spetta a chi ha richiesto l'inserimento in calendario dell'evento.

3.3.4	È cura degli Organizzatori sincerarsi che i risultati cartacei e relativi documenti allegati siano conservati dal Gruppo Giudici di Gara.	È cura degli Organizzatori sincerarsi che i risultati cartacei e relativi documenti allegati siano conservati dal Gruppo Giudici di Gara.
3.3.3	Il competente Organo Federale provvederà alla supervisione dei risultati e potrà richiedere, in qualunque momento, all'Organizzatore di fornire eventuali ulteriori dettagli necessari al completamento del procedimento di omologazione (es. verbale di gara, rilevazioni anemometriche, photo-finish, test del punto zero, ecc).	Il competente Organo Federale provvederà alla supervisione dei risultati e potrà richiedere, in qualunque momento, all'Organizzatore di fornire eventuali ulteriori dettagli necessari al completamento del procedimento di omologazione (es. verbale di gara, rilevazioni anemometriche, photo-finish, test del punto zero, ecc).
3.3.5	I risultati delle gare sanzionate World Para Athletics saranno comunicati all'Organo Internazionale a cura del competente Organo Federale.	I risultati delle gare sanzionate World Para Athletics saranno comunicati alla Federazione Internazionale a cura della FISPEs.
3.3.6	Qualora i risultati non siano completi o presentino delle incongruenze, l'Organo Federale competente si riserva di svolgere autonomamente tutti i controlli del caso ed eventualmente non omologare i risultati.	<del>Qualora i risultati non siano completi o presentino delle incongruenze, l'Organo Federale competente si riserva di svolgere autonomamente tutti i controlli del caso ed eventualmente non omologare i risultati.</del>
3.3.7	I risultati devono riportare l'orario d'inizio di ciascuna gara o di ciascuna serie, qualora la gara sia suddivisa in più partenze o frazioni della stessa.	I risultati devono riportare l'orario d'inizio di ciascuna gara o di ciascuna serie, qualora la gara sia suddivisa in più partenze o frazioni della stessa.
		Le classifiche dei Campionati e/o Tornei societari saranno pubblicate ufficialmente sul sito web federale, nella sezione dedicata alla manifestazione, riportando l'orario ufficiale di pubblicazione dal quale si attiverà il termine previsto, dall'art. 20 del Regolamento di Giustizia Federale, per la presentazione di eventuali ricorsi.